



**Settore Agenzie
fiscali e D.F.**

00187 ROMA - Via Piave, 61
Tel. 06/59600687
fax 06/50545464

Coordinamento Nazionale FLP Finanze



sito internet: www.flp.it/finanze
e-mail: flpfinanze@flp.it flpfinanze.giorgione@tiscali.it

Segreteria Nazionale

Roma, 29 marzo 2011

All'Agenzia delle Entrate
Direzione centrale del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali
c.a. dott. Adolfo Bray

Oggetto: Procedura di passaggio economico. Valutazione titoli: Riunione del 3 aprile prossimo.

In merito alla riunione del 3 aprile riguardante l'argomento di cui all'oggetto, la FLP preliminarmente alla questione dei titoli valutabili, reitera il proprio invito ad applicare correttamente l'accordo sindacale del 19 aprile 2011 sulle seguenti fattispecie:

- **provvedimenti disciplinari irrogati dopo la scadenza del biennio** inserito nell'accordo citato, al punto 3.3, con conseguente re immissione in graduatoria dei lavoratori che non risultano destinatari di provvedimenti disciplinari nel biennio 1° luglio 2009 - 30 giugno 2011;
- **esperienza di servizio dei tirocinanti durante il periodo di tirocinio formativo:** l'esperienza di servizio, già conteggiata dall'Agenzia ai fini del conferimento delle posizioni organizzative e incarichi di responsabilità, non può non essere conteggiata ai fini dei passaggi economici. A tal proposito alleghiamo parere della Funzione Pubblica emesso in data 2 marzo 2012 che lascia libere le parti di considerare anche le esperienze professionali svolte senza vincolo di subordinazione diretta dall'agenzia (**allegato 1**).

Riguardo ai titoli valutabili, si segnalano le seguenti casistiche:

MASTER E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Valutazione del titolo rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni forensi: trattasi di corso di specializzazione biennale con esami annuali tenuto dalle università e del tutto assimilabile a un master. Dalle lacunose informazioni, pervenute dagli uffici dell'Agenzia abilitate alla valutazione dei titoli, è parso di capire che il titolo non sia stato valutato perché considerato propedeutico all'esame di abilitazione da avvocato. Qualora la motivazione fosse tale, sarebbe priva totalmente di fondamento in quanto, come dichiarato anche dagli ordini degli avvocati (**allegato 2**) la scuola non è propedeutica ma dà solamente la possibilità di accorciare massimo di un anno la pratica legale necessaria per accedere agli esami di abilitazione. Inoltre, la specializzazione in



questione è tanto importante da costituire titolo per l'accesso agli esami per l'abilitazione notarile nonché al concorso per magistrato ed è indubbiamente fondamentale per coloro che all'interno dell'Agenzia si occupano di contenzioso tributario;

Master che hanno costituito titolo di accesso in amministrazione: sono stati segnalati casi (si fa riserva di produrre per le vie brevi e riservatamente la documentazione) in cui il titolo di specializzazione richiesto per l'accesso (es. Funzionari addetti alla selezione, formazione e sviluppo delle risorse umane) non è stato valutato come corso di specializzazione/master. Pare assolutamente illogica tale decisione che sembra basata sul fatto che tali master non raggiungano le 1.500 ore tra lezioni frontali e stage. **Ora, è noto a tutti che i master universitari sono di 1.500 ore equivalenti a 60 CFU** tra lezioni frontali, eventuali stage, prova finale e **studio individuale**. Non esiste un master universitario che arrivi a 1.500 ore senza le ore di studio individuale. Riteniamo corretta la decisione di conteggiare prioritariamente i master e i corsi di specializzazione universitari. Per quanto riguarda i master tenuti da istituti di formazione privati, andrebbero conteggiati esclusivamente quelli annuali che abbiano le seguenti due caratteristiche: quelli che sono stati già giudicati idonei ai fini dell'accesso in amministrazione e quelli certificati da primari istituti di certificazione e sono considerati tali anche dagli ordini professionali, come ad esempio i Master certificati dall'IPSOA;

Corsi di specializzazione frequentati presso le università per effetto di convenzioni tra l'Agenzia e le Università: un esempio di questi titoli non valutati è costituito dal corso di specializzazione in Diritto Tributario "A.Berliri" che da molti anni è frequentato dai funzionari della regione Emilia-Romagna in forza di una convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Bologna. Tale corso è stato all'inizio degli anni duemila trasformato in Master ma non è stato conteggiato per il periodo in cui era denominato corso di specializzazione, pur se della durata di un anno accademico, per il solo fatto di non raggiungere le faticose 1.500 ore. Dalla documentazione prodotta dai candidati risulta che tale corso era di durata annuale e le ore di lezione frontale erano 150-200, superiori a molti dei master attualmente offerti dalle università italiane. Ancora una volta non sono state conteggiate le ore di studio individuale e non si è tenuto conto dell'impegno gravoso e dell'accrescimento della professionalità legate alla frequenza di questi corsi di perfezionamento **promossi** dall'Agenzia delle Entrate.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e all'albo dei revisori dei conti: si è a conoscenza (sicuramente ciò è avvenuto nel Lazio ma non si esclude la medesima fattispecie nelle altre regioni) che sono state conteggiate tra i titoli valutabili sia l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti sia a quello dei revisori dei conti, con conseguente attribuzione di 3 punti, anche nel caso in cui l'iscrizione è avvenuta attraverso il superamento di un unico esame di abilitazione - quello da commercialista - che fino ad una certa data dava il diritto automatico anche all'iscrizione all'albo dei revisori dei conti. Si chiede pertanto che tale duplicazione di punteggio venga rivista;

Promotore Finanziario: tale titolo, pur costituendo iscrizione a un albo professionale è stato conteggiato (e nemmeno sempre) solo se conseguito da diplomati in quanto l'abilitazione a questa professione si può conseguire con il titolo di studio di diploma o di laurea. Poiché non esistono albi differenziati per diplomati e laureati, come



Coordinamento Nazionale FLP Finanze pag. 3



per i commercialisti, l'abilitazione alla professione di promotore finanziario dovrebbe sempre e comunque essere conteggiata;

Ufficiale di riscossione: trattasi di abilitazione professionale conseguita dopo un corso e un esame finale e l'albo è costituito presso i Tribunali. Anche in questo caso non si comprende il motivo per il quale il titolo in questione non sia stato valutato né come titolo post-diploma né come titolo post-laurea;

Iscrizione all'albo di Giornalista Pubblicista: nonostante l'importanza della comunicazione e le previsioni della legge 150/2000 sui professionisti della comunicazione in ambito pubblico, nemmeno questa specializzazione è stata conteggiata. Si richiede di attribuire il punteggio di punti 1,5 per un'abilitazione che si consegue dopo due anni di praticantato retribuito e, da qualche anno, anche da un esame finale.

Con riserva di produrre altre casistiche che ci dovessero essere sottoposte da qui al 3 aprile, si inviano cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale Aggiunto

FLP Finanze

(Vincenzo Patricelli)

